

❑ Interrogazione n. 591

presentata in data 3 aprile 2018

a iniziativa del Consigliere Pergolesi

“Criticità nelle modalità applicative e rispetto della Privacy in relazione all’espletamento degli adempimenti del c.d. Decreto Lorenzin sull’obbligo vaccinale e s.m.i. nella Regione Marche”

a risposta immediata

Il sottoscritto Consigliere Regionale Romina Pergolesi

Premesso che:

- l’art. 3 bis del D.L. 73/2017 introduce *“Misure di semplificazione degli adempimenti vaccinali per l’iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai servizi educativi per l’infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie, a decorrere dall’anno 2019”*. Lo stesso articolo prevede che *“A decorrere dall’anno scolastico 2019/2020... i dirigenti scolastici ... sono tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo, l’elenco degli iscritti per l’anno scolastico o per il calendario successivi di età compresa tra zero e sedici anni e minori stranieri non accompagnati... Le aziende sanitarie locali... provvedono a restituire, entro il 10 giugno, gli elenchi... completandoli con l’indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni... e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale competente... Nei dieci giorni successivi all’acquisizione degli elenchi... i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione... invitano i genitori... a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse... o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria... Entro il 20 luglio i dirigenti scolastici ... trasmettono la documentazione... pervenuta, ovvero ne comunicano l’eventuale mancato deposito, alla azienda sanitaria locale che... provvede agli adempimenti di competenza...”*;
- tale articolo, perciò, regolando e semplificando i “flussi informativi” fra i Dirigenti scolastici e l’Asl (e viceversa), prevede in estrema sintesi la possibilità per il genitore di portare il documento attestante lo stato vaccinale del minore entro il termine ultimo del 10 LUGLIO;

Premesso inoltre che:

- il predetto quadro normativo non subisce alterazioni neppure con l’introduzione all’art. 18-ter del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante *“Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell’estinzione del reato per condotte riparatorie.”* convertito dalla legge n.172 del 4 dicembre 2017. Con tale articolo, si introducono *“misure indifferibili di semplificazione degli adempimenti vaccinali per l’iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai servizi educativi per l’infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie”*. Al comma 1 viene previsto quanto segue:
“Nelle sole regioni e province autonome presso le quali sono già state istituite anagrafi vaccinali, le disposizioni di cui all’art. 3 bis commi da 1 a 4, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, sono applicabili a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019 e dall’inizio del calendario dei servizi educativi per l’infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2018/2019, nel rispetto delle modalità operative congiuntamente definite dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
2. Nelle medesime regioni e province autonome, le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili già per l’anno scolastico e il calendario dei servizi educativi per l’infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che il controllo sul rispetto degli adempimenti vaccinali si concluda entro il 10.3.2018.”;

Considerato che:

- con la circolare congiunta Ministero Salute e MIUR n. 2166 del 27/02/2018 vengono fornite “*Indicazioni operative per l’attuazione del dell’Art. 18-ter del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per l’attuazione dell’art. 3 del decreto-legge in legge;*”
- la circolare introduce due modalità operative distinte: una (al punto 1.1) per le Regioni nelle quali NON è istituita l’anagrafe vaccinale; l’altra (al punto 1.2) per le Regioni nella quali è istituita l’anagrafe vaccinale;
- a riguardo, appare innanzitutto doveroso precisare che la regione Marche, dichiaratasi in possesso di anagrafe vaccinale, in realtà non risulta alla scrivente abbia mai confermato in nessuna determinazione ufficiale di aver completato i controlli sul rispetto degli adempimenti entro il 10/03/2018, *conditio sine qua non*, unitamente a quella della esistenza dell’anagrafe vaccinale, ai fini dell’applicazione del comma 2 dell’art. 18-ter del DL 148/2017 e, quindi, per l’anticipo al corrente anno scolastico delle procedure previste all’art. 3-bis del DL 73/119 solo per l’anno scolastico 2019/2020.
- anzi, da regolare accesso agli atti effettuato dalla scrivente, emergono forti dubbi in merito persino alla sussistenza della precondizione prevista dal comma 1 del medesimo art. 18-ter del DL 148/2017, ovvero l’istituzione di un’anagrafe vaccinale regionale, informatizzata, completa e funzionante, tale da costituire il presupposto per l’applicazione, appunto, dell’intero art. 18-ter e l’anticipo quindi delle procedure previste all’art. 3-bis del DL 73/199. Risulta infatti che in data 12.02.2018 sia pervenuta ai competenti uffici della Regione Marche da parte del responsabile dell’ “*Unità 5 - Malattie infettive D.G. Prevenzione della salute ministero della Salute*” una richiesta precisa ad oggetto “*Richiesta Urgente su stato Anagrafi vaccinali informatizzate*”. In tale comunicazione, il Ministero richiedeva alla Regione Marche quanto segue:
“*Ai fini della predisposizione della procedura semplificata in attuazione dell’art. 18 ter d.l. n. 148 del 2017 in materia di adempimenti vaccinali, si chiede di fornire con cortese urgenza i seguenti dati:*
1) Esistenza anagrafe vaccinale informatizzata funzionante a livello regionale con copertura di tutte le ASL: SI NO
2) Se no, specificare se esiste una anagrafe vaccinale informatizzata funzionante a livello regionale con copertura parziale e indicare il numero di ASL collegate e il totale delle ASL nella regione
3) Se no, indicare il numero di ASL dotate di anagrafe vaccinale informatizzata funzionante a livello aziendale e il totale delle ASL nella regione
Data l’urgenza, nell’interesse comune, si prega di fornire le informazioni richieste entro domani”.
- a tale richiesta rispondeva in data 13.02.2018 il responsabile dell’Agenzia Regionale Sanitaria della Regione Marche, con la seguente comunicazione:
“*In relazione alla richiesta in oggetto si specifica che la situazione relativa allo stato di informatizzazione dell’anagrafe vaccinale regionale prosegue.*
Nelle Marche abbiamo un’unica Azienda Sanitaria (ASUR), suddivisa in 5 Aree Vaste e 13 distretti e relativi Servizi vaccinali. Tutti i servizi vaccinali utilizzano un unico software gestionale.
Non tutti i dati vaccinali storici sono stati inseriti a sistema e un completo stato di informatizzazione è prevedibile entro la fine del 2018 (come previsto dal Piano Regionale della Prevenzione).
Dunque abbiamo un’unica anagrafe vaccinale informatizzata la copertura è totale ma il funzionamento ancora parziale (per incompleto recupero dei dati vaccinali storici).”
- appare evidente dalla risposta del responsabile della Regione Marche che il funzionamento dell’anagrafe vaccinale regionale informatizzata risulti ancora parziale e che si prevede una completa messa “a regime” solamente per la fine del 2018. Appare perciò inspiegabile la successiva comunicazione proveniente dal medesimo ufficio del Ministero della Salute e pervenuta

alla Regione Marche in data 15.02.2018 nella quale la Regione Marche veniva comunque classificata fra quelle nelle quali risulta istituita una “Anagrafe Vaccinale Informatizzata (AVI) a livello regionale (o cruscotto regionale)” ed una “AVI regionale con copertura intera Regione”, dal momento che stessa Regione Marche aveva segnalato uno stato di non completo funzionamento dell’AVI.

Considerato inoltre che:

- a seguito di richiesta di accesso agli atti con la quale la sottoscritta richiedeva:
 - “. quali sono le coorti per le quali rimane da verificare l’adempimento e completarne l’inserimento nell’anagrafe vaccinale regionale;
 - . la percentuale di ultimazione dei dati sopracitati diviso per AreeVaste e, se possibile, per i singoli distretti;”

il responsabile regionale del competente servizio inviava in data 27 marzo 2018 ai responsabili SISP/servizi vaccinali dell’ASUR una tabella vuota (“AVI Marche_recuperostorico.xls”) con richiesta per ogni distretto vaccinale di indicare se vi sia stato l’inserimento ovvero il mancato inserimento dei dati a sistema nell’AVI per ciascuna singola coorte. Tale richiesta lascia piuttosto inequivocabilmente presumere l’inesistenza di una unica anagrafe regionale centralizzata e di un unico database, nonché l’impossibilità per la Regione di accedere direttamente alle informazioni detenute da ciascun distretto vaccinale;

Ritenuto che:

- la questione sia dirimente e che, in assenza di ulteriori chiarimenti, alla luce di quanto esposto, la Regione Marche appaia trovarsi nella palese condizione di inapplicabilità delle disposizioni previste dall’art. 18 ter L. 148/2017, con la conseguenza che nella Regione Marche non sarebbe assolutamente consentito l’anticipo al corrente anno scolastico delle scadenze dei flussi di dati fra ASUR e scuola indicati nell’art. 3-bis del DL 73/2017, tanto meno il loro trattamento e, ancora, l’avvio delle procedure eventualmente intraprese dai Dirigenti Scolastici, ivi incluse quelle per la comunicazione alle famiglie di richiesta di documentazione e/o di possibile esclusione da nidi e materne. In tale eventualità, perciò, qualsiasi procedura adottata durante il corrente anno scolastico ai sensi ed in attuazione dell’art.18-ter sarebbe illegittima e, pertanto, potrebbe comportare danno ingiusto o pregiudizio nei confronti di terzi, rendendo per di più gli Enti o le p.a. interessate passibili di richiesta di risarcimento, anche in forza del fatto che i funzionari coinvolti sono stati già resi edotti della situazione creatasi;
- in tale eventualità, i provvedimenti intrapresi durante il corrente anno scolastico sulla base dei presupposti sopra indicati, si ritrovino perciò nelle condizioni di poter/dover essere annullati/revocati/sospesi in autotutela, per evitare illegittime gravi ripercussioni nei confronti di cittadini e p.a. interessate;
- ammesso e non concesso, perciò, che possa nello specifico essere adottata la procedura prevista dal punto 1.2 della circolare congiunta Ministero Salute e MIUR n. 2166 del 27/02/2018, comunque l’art. 3-bis del DL 73/2017 non riporta i termini stringenti indicati nella stessa circolare per lo scambio dei dati scuola-ASUR e che qualora il legislatore avesse voluto modificare le scadenze temporali dello scambio dei dati anticipandole rispettivamente al 10/03, 20/03 e 30/04 piuttosto che alle date del 10/03, 10/06 e 10/07 indicate nell’art. 3-bis del DL 73/2017, ben l’avrebbe dovuto o potuto indicare nell’art 18 ter del DL 148/2017, fatto questo non avvenuto;
- le procedure indicate nella circolare ministeriale, perciò, appaiono palesemente in contrasto con quelle indicate nella legge e, in quanto tali, si configurerebbero illegittime e del tutto discriminatorie nei confronti di tutti coloro che hanno rispettato quanto dettato dalla legge presentando idonea documentazione al 10 settembre 2017. Né la Legge 119/2017 né tantomeno l’art.18-ter del DL 148/2017, riguardo al termine del 10 marzo 2018, prevedono in alcun punto un rischio di esclusione per coloro che, non avendo effettuato in tutto o in parte le vaccinazioni rese obbligatorie, presentavano entro il 10 settembre, secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 1, la formale richiesta di vaccinazione all’Azienda sanitaria locale;

Ritenuto inoltre che:

- tali modalità operative sono “interpretazioni” redatte da funzionari interministeriali che non trovano pieno sostegno all’interno della Legge 119/2017 e art. 18 ter L. 172/2017;
- le Circolari Ministeriali, vengono emanate dagli organi amministrativi, al fine di precisare i criteri applicativi per la corretta attuazione dei principi legislativi.
- tutte le circolari sopra richiamate possono trovare applicazione solo nella misura in cui non ledano i principi contenuti nel DL 73/2017 come convertito dalla L. 119/2017 e nell’Art. 18-ter del DL 148/2017 così come convertito dalla L.172/2017. Inoltre, pur in presenza di circolari interpretative, resta in capo a funzionari, dirigenti e organi della p.a. la responsabilità, anche personale, di interpretare correttamente le norme primarie e secondarie in sede di attuazione, disapplicando perciò le disposizioni in contrasto con esse;

Fatto notare che:

- da recenti notizie sui social e fonti stampa sono emerse preoccupanti notizie in merito alla possibile esclusione di bambini con meno di 6 anni dai nidi e materne;

Tutto ciò premesso

INTERROGA

Il Presidente della Giunta regionale per sapere

- se intende intervenire al fine di evitare una illegittima applicazione delle norme citate con possibili conseguenti espulsioni di bimbi da nidi e materne.